

COMUNE di GUARDIA LOMBARDI



Provincia di AVELLINO

Piazza VITTORIA CAP 83040 Tel 082741002 Fax 082741440 C.F 82000410645 P. IVA 01668940644 www.comune.guardialombardi.gov.it

ORDINANZA SINDACALE NR. 28/2021

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;

VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221. Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID con la quale le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le Ordinanze della Regione Campania n. 27/2021 e 28/2021;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

VISTA la Relazione Epidemiologica acquisita al prot. N. 14829 /SEP del 15.12.2021 a firma del dott. Morrone - Direttore RT del Sep di Avellino e del Dott. Manzi - Direttore Dipartimento di Prevenzione, che suggerisce quali possibili interventi di prevenzione e contrasto "la chiusura di luoghi aperti al pubblico e delle aree di passeggio nonchè la sorveglianza in aree pubbliche del rispetto delle norme relative al distanziamento sociale, alla protezione respiratoria e al divieto di assembramenti---"

PRESO ATTO dei contagi registrati nelle ultime settimane anche sul territorio di questo Comune;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai minori e agli adulti;

II SINDACO

fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale: con decorrenza dal 27 dicembre 2021 e fino al 8 gennaio 2022:

ORDINA

-la chiusura degli esercizi commerciali (bar, pub, enoteche, ristoranti, pizzerie, agriturismi, bed & breakfast), alle ore 23:00, con invito ai titolari di verificare il corretto utilizzo, da parte dell'utenza, dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), nonché la verifica della capienza massima di presenze nei locali. Si ricorda l'obbligo di esibire il green pass previsto per l'accesso ai bar e ai luoghi che somministrano cibi e bevande;

- -la chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate;
- -l'ingresso presso gli uffici comunali previo appuntamento telefonico al numero 082741002, oppure inoltrando apposita mail agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale, con contingentamento degli ingressi;

INOLTRE

- per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
- nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es. centro urbano, piazze, mercato) ed in ogni situazione di affollamento (per es. file e code);
- si raccomanda la vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio circa il rispetto di tale misura e delle altre disposizioni relative al distanziamento sociale e al divieto di assembramenti.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente atto a:

alla Prefettura di Avellino;

al Comando Stazione dei Carabinieri di Morra de Sanctis;

alla Polizia Municipale del Comune di Guardia Lombardi.

Dalla Residenza Municipale, lì 27/12/2021

M Sindaco

ngescantonio SICONOLFI